

(N. 56)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MANCINO, FIMOGNARI, JERVOLINO RUSSO, DELLA PORTA, BOMBARDIERI, VITALONE, VERNASCHI, SCARDACCIONE, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO, LAPENTA, ROMEI Carlo, MIROGLIO, SANTONASTASO, CERAMI, COLOMBO Vittorio (V.), RIGGIO, PACINI, BAUSI, FRACASSI, CODAZZI, BOMPIANI, D'AGOSTINI, NEPI e PAVAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone il testo unificato approvato dal Senato il 27 aprile 1983 relativo a modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e non approvato

definitivamente dal Parlamento per l'anticipata interruzione della legislatura.

Ai fini di un rapido esame della presente iniziativa legislativa, largamente attesa dalle categorie interessate, si chiede il beneficio delle procedure abbreviate di cui all'articolo 81 del Regolamento del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fermo restando quanto previsto al quinto comma dell'articolo 44, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato, il Ministro dell'interno può, con il consenso degli interessati, richiamare il personale di cui al secondo comma del presente articolo ed il personale delle corrispondenti qualifiche dei ruoli ad esaurimento, fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per speciali esigenze, gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere richiamati in servizio purchè non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Il richiamo del personale di cui al precedente comma è annuale, può essere prorogato una sola volta ed avviene con le modalità e le procedure stabilite nell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il personale comunque richiamato in servizio temporaneo è inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 26 del presente decreto ».

Art. 2.

Il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:

a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;

b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.

Art. 3.

Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:

« Art. 53-bis. — (*Collocamento a riposo*). — Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 4.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di Polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ».

Art. 5.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto

è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 6.

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Art. 44. - (*Collocamento a riposo dei primi dirigenti*). — A decorrere dal 25 aprile 1983, i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, escluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di dieci anni nella qualifica di primo dirigente.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico e ad esso vengono altresì attribuiti, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, quattro scatti del 7 per cento ciascuno, calcolati sullo stipendio base del dirigente superiore.

A decorrere dal 25 aprile 1984 il personale che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma e che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età, è collocato a riposo d'ufficio, con i benefici previsti dal terzo comma del presente articolo ».

Art. 7.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonchè nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che esple-

ta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, 17, primo comma, 25, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, i requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli istituiti con i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 337 e 338, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 25, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I criteri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono stabiliti ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337.

Art. 10.

All'articolo 72 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'appartenente alla Polizia di Stato che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego di reparti organici abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni ».

Art. 11.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende ».

Art. 12.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione cautelare può essere mantenuta qualora, nei termini previsti nel precedente comma, venga iniziato procedimento disciplinare ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Art. 14.

All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I docenti di scuola secondaria attualmente in servizio presso le scuole di polizia che siano in possesso dei requisiti indicati nella legge 20 maggio 1982, n. 270, per la partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento potranno, fino all'espletamento delle sessioni stesse, essere inclusi negli elenchi formati ai sensi del terzo comma del presente articolo ».

Art. 15.

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori,

dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di cinque anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 50 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli stessi e secondo le modalità previste nei successivi articoli ».

Art. 16.

All'articolo 67 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« È in facoltà dell'Amministrazione disporre, con il consenso degli interessati, previo corso di qualificazione, l'assegnazione ai servizi tecnico-scientifici o tecnici, fino al 31 dicembre 1984, di personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ».

Art. 17.

Il personale di cui all'articolo 67, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal precedente articolo, può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti del decreto stesso.

Art. 18.

Le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, non-

chè al personale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato.

Art. 19.

I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in attuazione dell'articolo 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo, per ciascuno di essi, i posti da conferire.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nel primo comma.

Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertenti sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, nel regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio.

Art. 20.

Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, provenienti dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 21.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:

« Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo e secondo le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111, al personale impegnato in tali turni compete un compenso orario la cui misura verrà determinata dagli accordi sindacali di cui all'articolo 95.

Fino alla stipulazione degli accordi suddetti, tale compenso viene fissato in misura pari al 10 per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 ».

Art. 22.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, distaccati alla data di entrata in vigore della presente legge presso i Centri di addestramento della Polizia di Stato per le esigenze di inquadramento degli agenti ausiliari di leva, possono, a domanda, accedere, ove sussistano vacanze, al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari è subordinato all'esito favorevole di un colloquio vertente sul diritto penale processuale e sostanziale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto della navigazione e nozioni di medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio, sono ammessi a frequentare il corso di formazione teorico-pratico di cui all'articolo 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari per pubblico concorso.

Art. 23.

L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è estesa, a decorrere dal 25 aprile 1981, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.

Art. 24.

Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella Tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, le dotazioni delle sottoelencate qualifiche previste nella Tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

archivista	da	4.787	a	4.587
idraulico specializzato, termomeccanico	da	200	a	50
idraulico	da	5	a	155
fabbro	da	6	a	106
pittore	da	5	a	105

Per le esigenze indicate nel comma precedente il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella me-

desima Tabella II, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

Alla Tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la qualifica di inquadramento di traduttore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere.

Art. 25.

Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di console di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 26.

Il personale appartenente alle sopresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di: analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette.

Per l'inquadramento di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Art. 27.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, hanno diritto alla rivalutazione del solo trattamento pensionistico.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, disposto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione previsto dall'articolo 3 della stessa legge.

Art. 28.

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « funzionari dei servizi di sicurezza », sono aggiunte le seguenti: « nonchè agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 ».

Art. 29.

La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, per attuare i compiti di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale previsti dalle norme istitutive e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, può provvedere, direttamente o mediante apposite convenzioni, alla organizzazione ed alla gestione di corsi, seminari anche di tipo residenziale. In tal caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo.

Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 30.

L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni pubbliche, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge predetta. Qualora il predetto personale rinunci al corso o ne sia dimesso, l'aspettativa viene revocata.

Il servizio prestato quale allievo è computato a tutti gli effetti nel ruolo di appartenenza.

Art. 31.

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è modificata come segue:

1) nella parte riguardante il ruolo dei direttori tecnici e quello dei dirigenti ingegneri:

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

	Ingegneri	Fisici	Chimici biologi	Merceologi	Selettori centro psico- tecnico	Medici legali
Direttore tecnico }	95	80	14	5	12	14
Direttore tecnico principale . . . }						
Direttore tecnico capo	46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	25	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

2) tra i dirigenti chimici-biologi e i dirigenti selettori centro psicotecnico, è inserita la seguente tabella:

DIRIGENTI MERCEOLOGICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale

Art. 32.

Ai titolari degli incarichi conferiti dal Ministro dell'interno a norma del penultimo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta contro particolari forme di delinquenza organizzata, è attribuita, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 20.500 milioni, si provvede quanto a lire 19.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e quanto a lire 1.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 2581 del Ministero degli interni per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.